REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 25

Anno 53 22 settembre 2022 N. 280

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 SETTEMBRE 2022, N. 93

Convalida dell'elezione del consigliere Gian Luigi Molinari, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 e successive modifiche o integrazioni. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45 dell'8 settembre 2022)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 SETTEMBRE 2022, N.94

Nomina di due componenti effettivi e di due supplenti del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 (Delibere della Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 e n. 1405 del 29 agosto 2022)

3

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 SETTEMBRE 2022, N. 95

Nomina di due componenti effettivi e di due supplenti del Comitato di Sorveglianza d el Programma regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027 (Delibere della Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 e n. 1405 del 29 agosto 2022)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 SETTEMBRE2022, N. 93

Convalida dell'elezione del consigliere Gian Luigi Molinari, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 e successive modifiche o integrazioni. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45 dell'8 settembre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza progr. n. 45 dell'8 settembre 2022 recante ad oggetto "Convalida del consigliere Gian Luigi Molinari ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o Integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa";

Previa votazione palese, all'unanimità dei votanti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza progr. n. 45 dell'8 settembre 2022, recante "Convalida del consigliere Gian Luigi Molinari ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o Integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa" qui allegata per parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 8 SETTEMBRE 2022, N.45

Convalida del Consigliere Gian Luigi Molinari ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea Legislativa

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamata la Deliberazione assembleare n. 88 del 25 luglio 2022 recante "Presa d'atto delle dimissioni da consigliere regionale della signora Katia Tarasconi. Proclamazione della elezione a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione del signor Gian Luigi Molinari"

Richiamati:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e

- ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia" prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consiglie-re regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanita-rio nazionale", e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;
- gli artt.7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- -1'art. 16 della l.r. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)".

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", in quanto la

Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza

n. 143/2010:

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:

- 1. al comma 1, "all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente";
- 2. al comma 3, "se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto".

La Direzione generale acquisisce per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tenuto conto della Deliberazione Up n. 13/2019 "Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs 39/2013, dell'art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Dato atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:

- sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive rese dal Consigliere eletto ai sensi della Deliberazione Up n. 13/2019 "Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs 39/2013, dell'art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

delibera

1. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione del Consigliere regionale Gian Luigi Molinari.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 SETTEMBRE 2022, N.94.

Nomina di due componenti effettivi e di due supplenti del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 (Delibere della Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 e n. 1405 del 29 agosto 2022).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento

Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ed, in particolare, l'art. 39 "Composizione del comitato di Sorveglianza";

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, ed, in particolare l'art. 10

"Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";

- la propria deliberazione n. 69 del 2 febbraio 2022, recante "Adozione del Programma Regionale FSE+ dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 (Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15 novembre 2021)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022, recante: "Presa d'atto delle decisioni di approvazione del programma Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei comitati di Sorveglianza dei due programmi";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 29 agosto 2022, recante: "Integrazione della delibera di Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 "Presa d'atto delle decisioni di approvazione del programma Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei comitati di Sorveglianza dei due programmi"";

Considerato che la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 2022, al punto 3 del dispositivo, così prescrive: "3. di prevedere che l'Assemblea legislativa esprima due membri effettivi e due membri supplenti per ognuno dei Comitati di Sorveglianza";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti nel Comitato di Sorveglianza del programma regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027;

Previe distinte votazioni segrete, tramite applicazione informatica, che danno i seguenti risultati:

A) Per l'elezione dei due componenti effettivi:	
- presenti	40
- assenti	10
- votanti	39
- non votanti	1
- voti a favore della cons. Mori	23
- voti a favore del cons. Facci	15
- voti a favore della cons. Bondavalli	1
- voti a favore della cons. Castaldini	1
- voti a favore della cons. Catellani	1
- schede bianche	9
B) Per l'elezione dei due componenti supplenti:	
- presenti	40
- assenti	10
- votanti	39
- non votanti	1
- voti a favore della cons. Pillati	22
- voti a favore del cons. Catellani	14
- voti a favore della cons. Bondavalli	1

delibera

14

- schede bianche

- di nominare nel Comitato di Sorveglianza del programma regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027, quali componenti effettivi, i consiglieri Mori e Facci e, quali componenti supplenti, le consigliere Pillati e Catellani;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 SETTEMBRE 2022, N. 95

Nomina di due componenti effettivi e di due supplenti del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027 (Delibere della Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 e n. 1405 del 29 agosto 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei

visti ed, in particolare, l'art. 39 "Composizione del comitato di Sorveglianza";

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, ed in particolare l'art. 10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";
- la propria deliberazione n. 68 del 2 febbraio 2022, recante "Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di VAS". (Delibera di Giunta n. 1895 del 15 novembre 2021)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022, recante: "Presa d'atto delle decisioni di approvazione del programma Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei comitati di Sorveglianza dei due programmi";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 29 agosto 2022, recante: "Integrazione della delibera di Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 "Presa d'atto delle

decisioni di approvazione del programma Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei comitati di Sorveglianza dei due programmi"";

Considerato che la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 2022, al punto 3 del dispositivo, così prescrive: "3. di prevedere che l'Assemblea legislativa esprima due membri effettivi e due membri supplenti per ognuno dei Comitati di Sorveglianza";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti nel Comitato di Sorveglianza del programma regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027;

Previe distinte votazioni segrete, tramite applicazione informatica, che danno i seguenti risultati:

A) Per l'elezione dei due componenti effettivi:

- presenti	39
- assenti	11
- votanti	38
- non votanti	1
- voti a favore del cons. Amico	23

- voti a favore della cons. Castaldini	15
- voti a favore della cons. Piccinini	1
- schede bianche	12
B) Per l'elezione dei due componenti supplenti:	
- presenti	39
- assenti	11
- votanti	38
- non votanti	1
- voti a favore della cons. Piccinini	24
- voti a favore del cons. Mastacchi	14
- voti a favore della cons. F. Marchetti	1
- schede bianche	11
delihera	

delibera

- di nominare nel Comitato di Sorveglianza del programma regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, quali componenti effettivi, i consiglieri Amico e Castaldini e, quali componenti supplenti, i consiglieri Piccinini e Mastacchi;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.